

---

# ADL

## ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO

FONDATI DA MATTIA PERSIANI

---

DIRETTI DA

**Mattia Persiani e Franco Carinci**

---

Giuseppe Suppiej e i limiti dello sciopero

I licenziamenti fra passato e futuro

*Jus variandi*, scomparsa dell'equivalenza, ruolo dell'autonomia collettiva  
e centralità della formazione nel nuovo art. 2103

Il lavoratore disabile tra disciplina dell'avviamento  
al lavoro e tutela contro i licenziamenti

Collaborazioni organizzate e subordinazione

Ulteriori considerazioni sull'assicurazione obbligatoria  
degli infortuni degli avvocati

**6/2016**

**Novembre - Dicembre**

---



[edicolaprofessionale.com/ADL](http://edicolaprofessionale.com/ADL)

---



Wolters Kluwer

## QUESTIONI

---

CHIARA TINCANI

Ricercatore confermato presso il Dipartimento di scienze giuridiche  
dell'Università degli studi di Verona

### ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INFORTUNI DEGLI AVVOCATI, ALLA LUCE DEL DECRETO MINISTERIALE 22 SETTEMBRE 2016

SOMMARIO: 1. L'intervento correttivo del decreto ministeriale 22 settembre 2016 rispetto alla disciplina della legge n. 247 del 2012 e la posizione dei dipendenti degli avvocati. – 2. Il decreto ministeriale e i rischi di infortunio in itinere. – 3. La posizione dei collaboratori che operino "in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".

1. – Alcuni anni fa ho approfittato dell'ospitalità di questa Rivista per indagare sull'art. 12, secondo comma, della legge, n. 247 del 2012 che ha introdotto una singolare assicurazione obbligatoria degli infortuni degli avvocati i quali operino sia in forma individuale, sia nell'ambito di associazioni e di società, nonché dei loro collaboratori, dipendenti e praticanti. A distanza di tre anni confermo tutte le critiche proposte e il ragionamento sviluppato all'epoca<sup>(1)</sup>. Questo mio secondo contributo può essere molto più sintetico, perché, sulla base delle considerazioni allora formulate, desidero solo chiedermi quale contributo abbia dato il decreto ministeriale 22 settembre 2016, destinato a entrare in vigore l'11 ottobre 2017, a un anno dalla sua pubblicazione dalla Gazzetta ufficiale.

Con riguardo ai dipendenti, il decreto ministeriale ha preso una posizione espressa, accorgendosi di un grave problema suscitato dalla legge n. 247 del 2012 e, cioè, del fatto che il suo art. 12, secondo comma, prevede l'operare dell'obbligo di stipulare il contratto di assicurazione contro gli infortuni<sup>(2)</sup> anche a favore dei lavoratori subordinati, nonostante siano

---

<sup>(1)</sup> Cfr. C. TINCANI, *L'assicurazione obbligatoria degli infortuni nella nuova legge professionale forense*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2013, pag. 576 e segg.

<sup>(2)</sup> Cfr. G. VOLPE – PUTZOLU, *L'assicurazione privata contro gli infortuni nella teoria del contratto di assicurazione*, Milano, 1968, pag. 45 e segg.; G. CASTELLANO – SCARLATELLA, *Le assicurazioni private*, Torino, 1981, pag. 813 e segg.; A. BELLERO, *Assicurazione contro i danni (i singoli rami)*, in *Dig., Disc. Priv., Sez. Comm.*, vol. I, Torino, 2002, pag. 427 e segg.

sottoposti all'operare del d.P.R. n. 1124 del 1965. Scrivevo all'epoca quanto fosse strana l'idea di un legislatore convinto nel 2012 di avere pensato in modo innovativo all'assicurazione degli infortuni dei dipendenti degli studi professionali, come se il problema non fosse stato sollevato da decine di anni e come se non esistesse già la relativa assicurazione obbligatoria. Aggiungevo che non sarebbe potuto intervenire in senso correttivo il decreto del Ministro della giustizia voluto dall'art. 12, quinto comma, della stessa legge n. 247 del 2012, poiché, scrivevo, esso si sarebbe dovuto occupare delle "condizioni essenziali" e dei "massimali minimi delle polizze", ma non avrebbe potuto modificare quanto imposto dall'art. 12, secondo comma.

Per l'art. 4, primo comma, del decreto "l'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria dell'Inail". Nonostante l'opposta opinione del decreto ministeriale, che si è arrogato il potere di correggere l'errore concettuale insito nell'art. 12, secondo comma, della legge n. 247 del 2012, tale previsione è da considerarsi illegittima, non tanto perché urti contro il tenore piano dell'art. 12, secondo comma, quanto perché opera in una area preclusa al regolamento dall'art. 12, quinto comma. Infatti, il regolamento stesso non avrebbe potuto stabilire i beneficiari dei contratti di assicurazione, poiché tale aspetto esula da quello delle condizioni essenziali dei contratti ed è rimesso alla regolazione legale, non a quella del decreto ministeriale.

Nonostante debba confermare sul punto quanto avevo detto nel 2013, non vi sono molti rischi di una azione volta a fare valere in giudizio nei confronti degli avvocati l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, del decreto 22 settembre 2016. Non dovrebbero agire in questo senso i dipendenti degli stessi avvocati, poiché per loro dovrebbero essere più che sufficienti le prestazioni dell'Inail<sup>(3)</sup>. In astratto, potrebbe agire l'Inail, il quale potrebbe sostenere che la legge voleva una seconda copertura assicurativa obbligatoria, con il conseguente operare fra le prestazioni dello stesso Inail e quelle derivanti dal contratto voluto dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 247 del 2012 dell'art. 1910 cod. civ., sulla ripartizione proporzionale delle indennità fra i diversi assicuratori, seppure tenuti per titoli

---

(<sup>3</sup>) V. M. PERSIANI, *Tendenze dell'evoluzione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali: il superamento del principio del rischio professionale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1974, III, pag. 177 e segg., e dello stesso A., *La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale*, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, 1986, I, pag. 311 e segg.

differenti<sup>(4)</sup>. Una simile azione dell'Inail appare poco verosimile, perché l'Inail stesso dovrebbe contestare la legittimità di un decreto ministeriale, oltre tutto con riguardo a una ipotesi marginale rispetto ai suoi interessi, vista la scarsa frequenza di infortuni subiti dai dipendenti di studi professionali.

A maggiore ragione, dopo avere precisato che il contratto di assicurazione non deve essere stipulato per i dipendenti i quali godano dell'assicurazione dell'Inail, il Consiglio nazionale forense, che ha espresso il suo parere sulla bozza del decreto ministeriale, non può permettere l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di chi si attenga al decreto ministeriale. Di conseguenza, sebbene l'art. 4, primo comma, sia illegittimo, con ogni probabilità la disposizione sarà rispettata e, in deviazione dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 247 del 2012, non ci sarà nessuna assicurazione per i dipendenti, poiché tutti rientrano nell'ambito di applicazione del d.P.R. 1124 del 1965. Infatti, i dubbi in merito sono stati risolti da tempo e i lavoratori degli studi professionali utilizzano macchine, come le fotocopiatrici, con la conseguente corresponsione dei premi all'Inail, come accade in modo costante, sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata<sup>(5)</sup>. L'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale elimina i dipendenti dai beneficiari del contratto di assicurazione obbligatorio. Ci si può rallegrare di tale esito ultimo, non tanto del percorso seguito per il suo raggiungimento.

2. – Con una disposizione questa volta legittima, perché rientrante nel concetto di condizioni essenziali, enunciato nell'art. 12, quinto comma, della legge n. 247 del 2012, l'art. 4, terzo comma, del decreto ministeriale ha preso posizione sul cosiddetto infortunio *in itinere*, sottolineando che il contratto di assicurazione deve includere tra i rischi “l'infortunio derivante dagli spostamenti, resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale”. La norma è corretta e rimedia a un limite strutturale dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 247 del 2012, che, non avendo riflettuto sull'esperienza del d.P.R. n. 1124 del 1965, non si era posto il problema della natura dell'attività forense, per la quale il rischio di infortuni è molto

---

<sup>(4)</sup> V.: L. BUTTARO, *Assicurazione contro i danni*, in *Enc. Dir.*, vol. III, pag. 517 e segg.; SALANDRA, *Dell'assicurazione*, in *Comm. Cod. Civ.*, diretto da A. SCIALOJA – G. BRANCA, ora da F. GALGANO, Bologna – Roma, 1966, vol. III, pag. 310; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, Milano, 1956, vol. III, pag. 476; S. FERRARINI, *Le assicurazioni marittime*, Milano, 1991, pag. 444 e segg.

<sup>(5)</sup> Cfr. Cass. 22 settembre 2010, n. 20010, in *Mass. Giur. It.*, 2010; Cass. 8 aprile 1998, n. 3614, *ibid.*, 1998; Cass. 5 ottobre 1992, n. 10885, *ibid.*, 1992.

contenuto, ma quelli *in intere* sono i più probabili. Sul punto, rinvio a quanto avevo detto nel 2013, quando mi ero chiesta quale conclusione si dovesse ricavare dall'espressione contenuta nella legge relativa agli "infortuni derivanti (...) in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale".

Nonostante tale locuzione non sia chiara, si fa preferire una interpretazione estensiva, la quale comporti la considerazione tra i rischi di quello dell'infortunio *in itinere*. La soluzione positiva data dall'art. 4, terzo comma, del decreto evita la paradossale esclusione fra i rischi da assicurare di quello con le massime probabilità di verificarsi. Tale esegesi dell'art. 12, secondo comma, non collima in modo piano con il testo, abbastanza oscuro, ma il decreto è intervenuto a chiarimento e la questione è ora superata, con una soluzione condivisibile e, in questo caso, con una disposizione rientrante nel potere deferito per legge al decreto stesso.

3. – Per l'art. 4, primo comma, deve essere stipulato un contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore degli avvocati, dei loro collaboratori e dei praticanti. Per i secondi, il contratto deve riguardare anche l'attività che espletino "in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale", come precisa l'art. 12, secondo comma, con un concetto non ripreso in modo espresso dal decreto. Proprio perché esso si occupa delle condizioni essenziali del contratto, ma non dei beneficiari, tema affrontato in via esclusiva dalla legge n. 247 del 2012, la mancata trascrizione della formula citata non comporta alcuna modificazione del principio dell'art. 12, secondo comma. Pertanto, il negozio deve essere stipulato dagli avvocati per conto proprio con riguardo agli infortuni che essi dovessero sopportare, per conto altrui per i collaboratori stabili e per i praticanti, per conto di chi spetta per i collaboratori occasionali. Una diversa interpretazione porterebbe a leggere il silenzio del decreto come una seconda correzione della legge, mentre ciò non è possibile, in quanto ci si deve riferire all'art. 12, secondo comma.

Come avevo scritto, la conclusione è paradossale, perché i collaboratori, sia stabili, sia occasionali, sono avvocati, i quali, a loro volta, devono stipulare un contratto di assicurazione contro gli infortuni per conto proprio, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Qualora uno di questi subisca un infortunio nel momento in cui effettui una prestazione a favore di un collega, scattano in modo simultaneo due coperture, quella per conto altrui o di chi spetta conclusa dal preponente (a seconda del fatto che il collaboratore sia stabile o occasionale e, perciò, il suo nome sia menzionato nel contratto di assicurazione) e quella per

conto proprio del collaboratore, con l'inevitabile applicazione dell'art. 1910 cod. civ. e con una ripartizione proporzionale delle indennità.

Come avevo detto, se si perdona la frase ironica, i premi sono da pagare per intero e almeno due volte, a tutto beneficio delle compagnie assicurative, gli unici veri soggetti protetti sul piano sostanziale dall'art. 12, secondo comma, della legge. Qui, rinvio a quanto ho scritto, sulla completa irrazionalità di una previsione la quale costringe due avvocati a pagare due premi per prevedere due coperture obbligatorie per uno stesso rischio, come capita per il caso di un infortunio subito da un collaboratore nell'espletamento di un incarico attribuito da un collega. Sarebbe meritorio il comportamento di chi disattendesse in modo deliberato l'obbligo dell'art. 12, secondo comma, accettando il rischio delle sanzioni disciplinari, per cercare di dimostrare l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 12, secondo comma, sia in generale, sia nella parte in cui si riferisce ai collaboratori stabili o occasionali. Però, sul punto non posso aggiungere nulla a quanto scrissi tre anni fa e il decreto si limita a dare attuazione a una legge nata con una chiara irrazionalità. Invece, sulla base dell'art. 12, secondo comma, è corretto l'art. 4, secondo comma, del decreto stesso, sulla natura dei rischi da assicurare, se non per il fatto che ci si preoccupa delle spese mediche in un ordinamento nel quale opera il servizio sanitario nazionale, che, come tutti, gli avvocati contribuiscono a finanziare.